



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Chieti
Area II - Rapporti con gli Enti Locali
Consultazioni elettorali

Prot. n. 21092/2011/II Area

Chieti, 15 giugno 2011

Ai Signori SINDACI
dei Comuni della Provincia
LORO SEDI

Via e-mail

Oggetto: Città di Aosta. Bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.

Si trasmette, per l'opportuna diffusione alla popolazione, il bando di concorso generale per la formazione di graduatorie generali permanenti finalizzate all'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e dell'aliquota di riserva da destinare ai profughi nell'ambito territoriale del Comune di Aosta, indetto ai sensi della l.r. 39/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

In merito al bando in oggetto, qui inviato dal Comune di Aosta, si fa presente che i moduli per la presentazione delle domande potranno essere ritirati, a decorrere dal 23 maggio 2011, e consegnati entro il 05 luglio 2011, direttamente presso l'Ufficio Casa del Comune di Aosta - **Piazza Chanoux n. 1 (sotto i portici)**, tel. 0165/300714-17, aperto al pubblico dal lunedì al giovedì dalle ore 09,00 alle ore 12,00.

Le domande pervenute per posta dopo i termini sopra indicati saranno escluse dal concorso, ad eccezione di quelle spedite entro la data di scadenza. In tal caso farà fede il timbro postale attestante il giorno di spedizione.

Si ringrazia per l'attenzione e la consueta collaborazione.



Il Viceprefetto
Dirigente dell'Area II
(Dottor A. Dandolo)



IL COMUNE DI AOSTA

Ai sensi della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni e della Deliberazione di Giunta comunale n. 71/2011 successivamente modificata con atto di Giunta comunale n. 79/2011

INDICE

**BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE
DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA FINALIZZATA ALL'ASSEGNAZIONE
DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E
DELL'ALIQUTA DI RISERVA DA DESTINARE AI PROFUGHI
NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL COMUNE DI AOSTA**

**A) REQUISITI RICHIESTI PER L'ACCESSO AGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA**
(art. 6 della l.r. 39/95 e succ. modif. ed int. e Deliberazione di Giunta comunale n. 71/2011,
successivamente modificata con atto di Giunta comunale n. 79/2011)

1. I concorrenti all'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica devono possedere, alla data di pubblicazione del bando e fino al momento dell'assegnazione dell'alloggio, i seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea. E' ammesso altresì il cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, se regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato;
 - b) residenza nella Regione da almeno otto anni, maturati anche non consecutivamente;
 - c) residenza anagrafica nel Comune di Aosta alla data di pubblicazione del bando da almeno: otto anni, maturati anche non consecutivamente o da quattro anni consecutivi. In assenza del requisito della residenza nel Comune di Aosta, nei termini stabiliti è prevista la possibilità di accedere all'assegnazione degli alloggi di e.r.p. per i richiedenti che abbiano l'attività lavorativa principale e continuativa nel Comune di Aosta per un periodo non inferiore a dieci anni, alla data di pubblicazione del bando;
 - d) non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione:
 - 1) su di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, come definito dall'art. 2 della l.r. 39/95, nel territorio regionale;
 - 2) su due o più alloggi, o quote di titolarità la cui somma è pari o superiore a due unità, ubicati in qualsiasi località;

Ai fini del presente requisito non si tiene conto degli alloggi:

 - dichiarati impropri o antigienici ai sensi dell'art. 3 della l.r. 39/95;
 - gravati da usufrutto, uso o abitazione a favore di terzi;
 - non utilizzabili a fini abitativi;

e) Indicatore della Situazione Economica (ISE), riferita all'anno 2010, non superiore ai limiti individuati con apposita deliberazione della Giunta Regionale. Nel caso in cui il richiedente non fosse in possesso della dichiarazione I.S.E. 2010 per cause indipendenti dalla sua volontà può produrre la dichiarazione I.S.E. 2009

In base a quanto stabilito dall'art. 7 della l.r. 39/95, l'indicatore di reddito è desunto dalla dichiarazione sostitutiva unica di cui al decreto legislativo 31/03/1998, n. 109 (Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449) riportante i redditi relativi all'anno precedente la data di presentazione della domanda;

f) non essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;

g) non essere stati dichiarati decaduti negli ultimi dieci anni dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;

I requisiti di cui alle lettere d) ed e) devono essere posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare.

2. In conformità a quanto previsto dall'art. 24, comma 2, della l.r. 39/95, l'aliquota da riservare ai profughi, fatta salva la presenza di aventi titolo, è pari al 15%.

Ai sensi dell'art. 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 (Normativa organica per i profughi), è ammessa la presentazione delle domande per un quinquennio dalla data del rimpatrio, prescindendo dall'obbligo della residenza.

I profughi e i connazionali rimpatriati ad essi assimilati, identificati dal Titolo I della legge 26 dicembre 1981, n. 763, possono, pertanto, beneficiare della riserva di cui al presente bando se in possesso:

- della cittadinanza italiana;
- dei requisiti indicati al precedente punto 1, lett. d), e), f) e g).

I requisiti di cui alle lettere d) ed e) devono essere posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare.

3. Ai sensi dell'art. 5 della l.r. 39/95, il nucleo familiare del concorrente all'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica si intende costituito da tutti i soggetti, anche non legati da vincoli di coniugio, affinità o parentela che, alla data di presentazione della domanda di assegnazione, compongono la famiglia anagrafica, come definita dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente).

In ogni caso, il coniuge del richiedente, non separato legalmente, è ricompreso nel nucleo familiare.

Nel caso di particolari situazioni debitamente documentate in cui il nucleo familiare dichiarato dal concorrente nella domanda risulti difforme da quello indicato nelle risultanze anagrafiche, la Commissione di cui all'articolo 14 della l.r. 39/95 ne valuta l'ammissibilità, anche ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio.

B) CONTENUTO DELLE DOMANDE E DOCUMENTI DA ALLEGARE (art. 11 della l.r. 39/95 e succ. modif. ed int.)
--

1. Il modulo di domanda, predisposto in conformità a quanto stabilito dall'art. 11 della l.r. 39/95 e dalla l.r. n. 19 del 6/08/2007 "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", nonché dal D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", è in distribuzione

presso lo sportello adibito a tale scopo dall' Ufficio Casa del Comune di Aosta

situato in Aosta – P.zza Chanoux n. 1 (sotto i portici)

aperto al pubblico: dal lunedì al giovedì dalle h. 9,00 alle h.12,00

Per informazioni contattare i seguenti numeri telefonici: – tel. 0165 300714-300717

2. La domanda, da assoggettare all'imposta di bollo, dovrà essere dettagliatamente e accuratamente compilata dagli interessati in tutte quelle parti che riguardano i richiedenti stessi e i componenti il loro nucleo familiare. A tal fine nel modulo è inserita la dichiarazione sostitutiva che, ai sensi degli artt. 30 e 31 della sopracitata l.r. 19/07, permette al dichiarante di comprovare stati, qualità personali o fatti desumibili dalle normali certificazioni o di cui abbia diretta conoscenza, esclusi quelli contenuti nei certificati medici e sanitari che non possono essere sostituiti da altro documento.
3. La domanda, contenente la dichiarazione sostitutiva, deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto a ricevere la stessa, oppure sottoscritta e presentata unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità del firmatario, entro la scadenza prevista dal bando.
La dichiarazione di chi non sa o non può firmare deve essere resa dall'interessato al dipendente addetto a riceverla, previo accertamento dell'identità del dichiarante. Ulteriori informazioni per specifici e particolari casi di impedimento alla sottoscrizione potranno essere richieste al competente ufficio.
4. Il richiedente deve essere consapevole della responsabilità che si assume con la sottoscrizione della dichiarazione. Ai sensi dell'art. 33 della l.r. 19/07, il Comune di Aosta effettuerà idonei controlli presso le competenti amministrazioni in merito alla veridicità di quanto dichiarato.
Qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio e non costituenti falsità, ne verrà data notizia all'interessato. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione e, in mancanza, il procedimento non ha seguito.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 33 e 39 della sopracitata legge regionale, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto dichiarato, l'interessato decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Inoltre si evidenzia che, chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma o fa uso di atti falsi, esibisce documenti di riconoscimento non più rispondenti a verità è punito, ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.
5. La l.r. 19/07 stabilisce la possibilità per il cittadino di avvalersi delle dichiarazioni sostitutive, ma ciò non costituisce un obbligo. Chiunque lo ritenga opportuno può presentare la documentazione attestante i requisiti, le informazioni e ogni condizione utile ai fini dell'attribuzione del punteggio.
6. Il concorrente può indicare nella domanda ogni elemento utile ai fini dell'attribuzione del punteggio, allegando la documentazione relativa a condizioni non comprovabili mediante la dichiarazione sostitutiva.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Casa del Comune di Aosta, il quale garantisce anche l'assistenza per la compilazione delle domande.

C) MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
(art. 10 l.r. 39/95 e succ. modif. ed int.)

1. Le domande, compilate e sottoscritte con le modalità di cui al precedente punto B), dovranno essere:
 - a) presentate, direttamente, presso l' **Ufficio Casa del Comune di Aosta**
situato in Aosta – P.zza Chanoux n. 1 (sotto i portici) - tel. 0165 300714- 300717
aperto al pubblico: dal lunedì al giovedì dalle h. 9,00 alle h. 12,00
 - b) trasmesse tramite raccomandata A.R. presso
Comune di Aosta – P.zza Chanoux nr. 1
Entro il 5 luglio 2011
2. Le domande pervenute per posta dopo i termini sopraindicati saranno escluse dal concorso, ad eccezione di quelle spedite entro la data di scadenza. In tal caso farà fede il timbro postale attestante il giorno di spedizione.

D) DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali forniti dagli interessati saranno raccolti presso l'Ufficio Casa del Comune di Aosta per le finalità del bando di concorso, saranno trattati in forma manuale o automatizzata da personale specificatamente incaricato e saranno conservati nell'osservanza delle misure di sicurezza stabilite dall'art. 31 del D. Lgs. 196/03.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal bando di concorso.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso.

Per il combinato disposto dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196/03 e dall'art. 33 della l.r. 19/07, l'interessato gode del diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

E) ESAME DELLE DOMANDE

(art. 8bis e allegato Abis della l.r. 39/95 e succ. modif. ed int.

Deliberazione di Giunta comunale n. 71/2011, successivamente modificata con atto di Giunta comunale n. 79/2011)

1. Le domande, presentate nei modi e nei termini previsti dal presente bando, saranno istruite dall'Ufficio Casa del Comune di Aosta che provvederà a verificare la regolarità e la completezza delle stesse, nonché l'esistenza della prevista documentazione. A tal fine saranno effettuati i controlli disposti dalla l.r. 19/07 richiedendo, se del caso, le necessarie documentazioni all'Amministrazione certificante. Ulteriori informazioni e/o documenti integrativi potranno, altresì, essere richiesti agli interessati.
2. Le domande così istruite saranno esaminate dalla Commissione di Edilizia Residenziale Pubblica di cui all'art. 14 della l.r. 39/95, la quale provvederà alla formazione della graduatoria provvisoria sulla base dei punteggi attribuiti in relazione ai requisiti soggettivi ed oggettivi di cui all'allegato Abis, di seguito riportati:

a) Condizioni soggettive:

- 1) richiedente con anzianità di residenza in Valle d'Aosta maturata anche non consecutivamente:
 - 1.1 per ogni anno intero successivo ad otto anni: punti 0,2, calcolati per un massimo di 20 anni complessivi, compresi gli otto anni richiesti per accesso erp;
- 2) richiedente con anzianità di residenza nel Comune di Aosta:
 - 2.1 per ogni anno intero successivo a quattro anni o ad otto anni: punti 0,4, calcolati per un massimo di 20 anni complessivi, compresi i quattro o gli otto anni richiesti per l'accesso all'erp;
- 3) per i nuclei già inseriti nella graduatoria Bando 1/2009 si assegna 1 punto. In caso di aggiornamento del bando 2011 il punto aggiuntivo sarà assegnato nuovamente sia a coloro che sono presenti nella graduatoria bando 1/2009 che a quelli inseriti nel bando 2011;
- 4) valore dell'Indicatore della situazione economica (ISE) previsto dall'articolo 6 della l.r. 39/95:
 - 4.1 fino al 20 per cento del limite di cui all'articolo 7: punti 3;
 - 4.2 oltre il 20 per cento e fino al 50 per cento del limite di cui all'articolo 7: punti 2;
 - 4.3 oltre il 50 per cento e fino all'80 per cento del limite di cui all'articolo 7: punti 1;

- 5) nucleo familiare superiore a tre persone: punti 1;
- 6) per ogni minore presente nel nucleo familiare fino ad un massimo di tre: punti 1;
- 7) richiedente singolo con presenza di uno o più minori all'interno del nucleo familiare: punti 2;

Ai richiedente singolo con presenza di minori all'interno del nucleo familiare di età inferiore ai quattordici anni saranno attribuiti: ulteriori punti 1,5;
 Ai richiedenti il cui nucleo familiare raggiunga, nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del bando e quella di approvazione della graduatoria provvisoria, le condizioni di cui alla lettera a), numeri 5), 6) e 7) a seguito della nascita di figli, è riconosciuto, su domanda documentata, il relativo punteggio.

- 8) richiedente con età superiore a sessantacinque anni, solo o con il coniuge o con il convivente more uxorio, oppure nel cui nucleo sia presente un discendente minore a carico o portatore di handicap: punti 2

Al richiedente con età superiore a settanta anni, che viva solo o con il coniuge o con il convivente more uxorio o con un discendente minore o portatore di handicap: ulteriori punti 0,5;

- 9) presenza nel nucleo familiare di componenti di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate):

9.1 persona handicappata in situazione di gravità: per ogni persona punti 2;

9.2 persona handicappata: per ogni persona punti 1;

- 10) presenza nel nucleo familiare di componenti con invalidità certificata dalla competente Commissione regionale:

10.1 compresa tra l'80 per cento ed il 100 per cento o, anche in assenza di quantificazione della percentuale di invalidità qualora dal certificato medesimo risultino difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età: per ogni persona punti 2;

10.2 compresa fra il 67 per cento ed il 79 per cento: punti 1;

Le condizioni di cui alla lettera a), numeri 9) e 10), non sono cumulabili tra loro quando riferite ad una stessa persona. In tal caso verrà considerata la casistica più favorevole all'interessato.

- 11) ai nuclei familiari con componenti che rientrino nelle condizioni di cui ai numeri 9.1) e 10.1) è attribuito 1 punto ulteriore in presenza di barriere architettoniche, certificata dal Comune, che comporti concreto impedimento al disabile nell'accessibilità all'alloggio occupato, in relazione allo specifico genere di disabilità posseduta;

- 12) richiedente che da non oltre due anni dalla data di scadenza del bando abbia contratto matrimonio o abbia instaurato una convivenza more uxorio: punti 1;

Al richiedente che da non oltre due anni alla data di scadenza del bando abbia contratto matrimonio o abbia instaurato una convivenza more uxorio, nel cui nucleo familiare sia presente uno o più minori, fino a 8 anni di età: ulteriori punti 1;

- 13) richiedenti appartenenti alla Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Corpo di Guardia di Finanza: punti 1;

b) condizioni oggettive:

- 1) abitazione in alloggio improprio ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della l.r. 39/95: 1 punto per ogni anno intero fino ad un massimo di punti 4;

- 2) nucleo familiare o singola persona che, a seguito di esecuzione di sentenza di rilascio di abitazione o di sentenza di separazione personale tra coniugi, coabita da almeno due anni alla data del bando in uno stesso alloggio con uno o più nuclei familiari: punti 2,5;

- 3) abitazione, alla data del bando, da almeno due anni in alloggio antigienico, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b) della l.r. 39/95:

3.1 per una fattispecie: punti 1;

3.2 per due o più fattispecie: punti 2;

- 4) situazione di disagio abitativo, esistente da almeno due anni alla data del bando, in alloggio non adeguato ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 39/95: punti 1;

Le condizioni di cui alla lettera b), numeri 1), 3) e 4), non sono cumulabili tra loro, così come quelle di cui alla lettera b), numeri 2) e 4).

- 5) richiedenti che alla data di pubblicazione del bando:

- 5.1 a seguito di esecuzione della sentenza o dell'ordinanza di rilascio dell'abitazione, fruiscano di sistemazione alloggiativa precaria in struttura alberghiera o similare: punti 4;
- 5.2 siano interessati da un provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, da un verbale di conciliazione giudiziaria, oppure da un'ordinanza di sgombero, emessi da meno di due anni, e comunque con data di esecuzione non eccedente l'anno successivo la pubblicazione del bando: punti 4;

Al richiedente che, a seguito di esecuzione di sfratto sia per finita locazione, sia per morosità o in condizione di emergenza abitativa riconosciuta dalla Commissione di cui all'art. 14 della L.R. 39/95 e succ. modif. e int., fruiscano di sistemazione abitativa precaria (contratti a regime transitorio, contratti trilaterali ai sensi della deliberazione di Giunta regionale 655/2010, sistemazione in residence, alberghi, strutture di accoglienza, campeggi, ecc.) a parziale o totale carico dell'ente pubblico: ulteriori punti 2;

I provvedimenti giudiziari di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo, di cui alla lettera b), numeri 5.1 e 5.2, sono valutati ai fini dell'attribuzione del punteggio solo se contengono l'esplicita enunciazione della data di registrazione del contratto di locazione e gli estremi della lettera raccomandata con avviso di ricevimento recante disdetta della locazione da parte del locatore, ai sensi dell'articolo 1bis del decreto legge 20 ottobre 2008, n. 158 (Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199.

- 5.3 abitino in alloggio che debba essere rilasciato per effetto di sentenza di separazione personale fra coniugi, entro un anno dalla data di pubblicazione del bando: punti 4;
- 5.4 abitino in alloggio di servizio che debba essere rilasciato a seguito di collocamento a riposo o per altro motivo imprevisto non dipendente dalla volontà propria: punti 4.

Le condizioni di cui alla lettera b), numero 5), non sono cumulabili con le altre condizioni oggettive.

Ai richiedenti che ricadano nelle condizioni di cui alla lettera b), numero 5), nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del bando e quella di approvazione della graduatoria provvisoria, è riconosciuto, su domanda documentata, il relativo punteggio.

**F) PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA
(2° comma dell'art. 16 della l.r. 39/95 e succ. modif. ed int.)**

Entro quindici giorni dalla sua formazione, la graduatoria provvisoria è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Aosta per quindici giorni consecutivi.

**G) OPPOSIZIONI ALLA GRADUATORIA PROVVISORIA
(3° comma dell'art. 16 l.r. 39/95 e succ. modif. ed int.)**

Entro venti giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria all'Albo Pretorio del Comune di Aosta, gli interessati possono presentare opposizione in carta semplice alla Commissione che decide entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione del ricorso. L'opposizione in argomento dovrà essere presentata presso il Comune di Aosta – P.zza Chanoux nr. 1.

H) GRADUATORIA DEFINITIVA
(art. 16 della l.r. 39/95 e succ. modif. ed int.)

1. Esaurito l'esame delle opposizioni, la Commissione formula la graduatoria definitiva conseguente al presente bando.
2. In caso di parità di punteggio è preferito il concorrente più anziano di età.
3. In caso di persistente parità è preferito il concorrente con maggiore anzianità di residenza in Valle d'Aosta. In caso di ulteriore parità, la Commissione procede al sorteggio in presenza degli interessati.
4. L'ordine conseguito da ciascun concorrente nella graduatoria definitiva dà titolo all'assegnazione dell'alloggio fino ad esaurimento delle disponibilità, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20 della l.r. 39/95.
5. La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse modalità stabilite per la graduatoria provvisoria.
6. Gli alloggi sono assegnati in relazione alla composizione del nucleo familiare del concorrente e secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva.

I) VERIFICA DEI REQUISITI PRIMA DELL'ASSEGNAZIONE
(art. 19 della l.r. 39/95 e succ. modif. ed int.)

1. In sede di assegnazione degli alloggi il Comune verifica il permanere dei requisiti previsti per l'assegnazione richiedendo, ove del caso, la documentazione necessaria.
Gli interessati dovranno provvedere in merito entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta. Il mancato riscontro sarà considerato come rinuncia all'assegnazione.
2. Se non è trascorso un anno dalla data di inserimento o ricollocazione degli interessati nella graduatoria definitiva e non sono intervenute variazioni anagrafiche, ad eccezione di nascite e decessi, il Comune provvede a verificare il permanere del requisito di cui all'art. 6, comma 1, lettera c) della l.r. 39/95.
3. Nel caso in cui sia trascorso più di un anno dalla data d'inserimento o ricollocazione degli interessati nella graduatoria definitiva, la verifica riguarda la permanenza dei requisiti di cui all'articolo 6 della l.r. 39/95 e delle condizioni che hanno determinato il punteggio. Nel caso in cui queste ultime non siano confermate, alle eventuali nuove condizioni sono attribuiti i relativi punteggi, previa valutazione delle medesime.
4. Il Comune trasmette la documentazione relativa alle verifiche di cui al punto 3 alla Commissione di cui all'articolo 14 della l.r. 39/95 per le valutazioni di competenza. La Commissione, qualora accerti la mancanza anche di un solo requisito di cui all'articolo 6 della citata normativa, oppure il mutamento delle condizioni determinanti il punteggio, nei successivi venti giorni provvede ad esprimere parere vincolante al Comune in ordine all'eventuale esclusione o al mutamento della posizione del richiedente nella graduatoria medesima.

L) MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto, in base alla graduatoria definitiva, è effettuata secondo le modalità previste dagli artt. 20, 21 e 22 della l.r. 39/95.

M) CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi di E.R.P. è determinato in conformità a quanto previsto dalle disposizioni contenute nel Titolo V della l.r. 39/95.

N) NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La presentazione della domanda di concorso implica la piena conoscenza di tutte le norme di cui alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alle norme legislative vigenti in materia di Edilizia Residenziale Pubblica.

Aosta, lì 23 maggio 2011

IL Dirigente
Dott.ssa Valeria ZARDO